



Studio Chirico
Commercialisti Associati

SUPPLEMENTO

Speciale

Legge di Bilancio 2026

SPECIALE Legge di Bilancio 2026

La Legge 199/2025, c.d. Legge di Bilancio per il 2026, è stata pubblicata sul S.O. n. 42/L della Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi normativi.

Articolo 1	Contenuto
Commi 3 e 4	Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche Viene modificato l'art. 11, co. 1, lett. b), TUIR, che riduce l'aliquota IRPEF dal 35% al 33%. Per i titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda è diminuito di un importo pari a 440 euro, in relazione ai seguenti oneri: a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie; b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici; c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.
Comma 13	Riduzione dell'IRPEF su dividendi di azioni di lavoratori dipendenti Viene estesa anche al 2026 la previsione per cui riguardo ai dividendi corrisposti (nel relativo anno) ai lavoratori dipendenti e derivanti dalle azioni attribuite dalle aziende in sostituzione di premi di risultato, il computo nella base imponibile delle imposte sui redditi è nella misura del 50%, a esclusione della quota di tali dividendi eccedente il limite di 1.500 euro, per la quale resta ferma l'inclusione integrale nell'imponibile.
Comma 17	Locazioni brevi Viene modificato l'art. 1, co. 595, primo periodo, L. 178/2020, limitando, a decorrere dall'anno 2026, l'applicazione del regime della cedolare secca relativa agli immobili per i quali sono stipulati contratti di locazione breve esclusivamente a 2 immobili (anziché ai 4 previsti) disponendo pertanto che dal terzo immobile (anziché dal quinto), l'attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale.
Comma 22	Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici Vengono prorogate per tutto l'anno 2026 le misure di detrazione fiscale previste fino all'anno 2025, con riferimento agli interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico (c.d. ecobonus) al recupero edilizio (c.d. bonus casa), e a quelli in materia antisismica (c.d. sismabonus) nella misura del 50% per la prima casa e del 36% per altri immobili. Viene, inoltre, prorogato per l'anno 2026, sempre nella misura prevista per il 2025 (50%-36% su una spesa massima di 5.000 euro per mobili e grandi elettrodomestici, purché destinati ad un immobile oggetto di interventi di ristrutturazione), il c.d. <i>bonus mobili</i> .
Comma 27	Condizioni di accesso al regime forfettario Viene estesa al 2026 la previsione per cui la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), al superamento della quale è precluso l'accesso al regime forfettario, è pari a 35.000 euro.
Comma 28	Criptovalute Viene implementato l'art. 1, co. 24, L. 207/2024, stabilendo che l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività si applica con l'aliquota del 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%, ai redditi diversi e agli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro.

	<p>Per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione Europea.</p> <p>Inoltre, non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.</p>
Commi 29-31	<p>Imposta sulle transazioni finanziarie</p> <p>Con effetto sui trasferimenti e operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026, vengono apportate alcune modifiche alla c.d. Tobin tax, prevedendo, nello specifico, l'aumento dell'aliquota con riferimento al trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi, che passa allo 0,4%, e alle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari, che passa allo 0,04%.</p>
Comma 32-34	<p>Computo del patrimonio mobiliare ai fini dell'ISEE</p> <p>Viene previsto che con D.M. saranno determinati i nuovi criteri di computo, al fine del calcolo dell'ISEE, delle componenti del patrimonio mobiliare costituite dalle giacenze, anche all'estero, in valute o in criptovalute o da rimesse in denaro all'estero, anche attraverso sistemi di money transfer o di invio all'estero di denaro contante non accompagnato.</p>
Commi 35-40	<p>Assegnazione agevolata beni ai soci</p> <p>Viene riproposto il regime temporaneo di assegnazione agevolata di beni ai soci, introdotto dall'art. 1, co. da 100 a 105, L. 197/2022.</p> <p>Si ricorda che sono agevolate le seguenti operazioni:</p> <p>a) assegnazione o cessione ai soci, da parte delle società costituite in una delle forme giuridiche ammesse, entro il 30 settembre 2026, della seguente tipologia di beni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - beni immobili diversi da quelli strumentali ai sensi dell'art. 43, co. 2, primo periodo, TUIR; - beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'esercizio dell'attività d'impresa; <p>b) trasformazione delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni (non strumentali) in società semplici, entro il 30 settembre 2026.</p> <p>Le riserve in sospensione d'imposta annullate per l'effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva.</p> <p>Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva nella misura dell'8% (10,5% per le società non operative in almeno 2 dei 3 periodi precedenti).</p> <p>Le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabile sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.</p>
Commi 42 e 43	<p>Rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali</p> <p>Viene integralmente sostituito il co. 4 dell'art. 86 TUIR, stabilendo che la possibilità di rateizzare la tassazione delle plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali si ha solo per le plusvalenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stata posseduta per un periodo non inferiore a 3 anni; - realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni.

	<p>Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime PEX, devono essere tassate, per l'intero ammontare, nell'esercizio in cui sono realizzate.</p>
Commi 44 e 45	<p>Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta</p> <p>È stabilito che i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP pari al 10%.</p> <p>L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 ed è versata obbligatoriamente in 4 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.</p>
Commi 51-55	<p>Modifica disciplina dei dividendi</p> <p>A partire dal 1° gennaio 2026 entra in vigore una nuova disciplina fiscale per i dividendi e le plusvalenze, sia per le imprese individuali che per le società ed enti commerciali.</p> <p><u>Regime fiscale delle plusvalenze e dei dividendi per le imprese individuali</u></p> <p>Le modifiche agli articoli 58 e 59 del TUIR ridefiniscono il regime di tassazione, ai fini IRPEF, delle plusvalenze e dei dividendi percepiti dagli imprenditori individuali, introducendo requisiti dimensionali minimi analoghi a quelli previsti per il regime IRES.</p> <p>In particolare, l'art. 58, co. 2, TUIR viene novellato stabilendo che le plusvalenze realizzate su partecipazioni concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF solo per il 58,14 per cento del loro ammontare, risultando quindi esenti nella misura del 41,86 per cento, qualora siano soddisfatte le condizioni del regime PEX di cui all'art. 87 TUIR.</p> <p>A tale fine, è richiesto che le plusvalenze derivino da partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, anche tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento del capitale ovvero con un valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.</p> <p>Parallelamente, l'art. 59 TUIR viene modificato prevedendo, come regola generale, che gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio netto di soggetti passivi IRES concorrano integralmente alla formazione del reddito complessivo dell'imprenditore nell'esercizio di percezione.</p> <p>In deroga a tale principio, qualora siano rispettati i requisiti dimensionali introdotti dal nuovo comma 1-bis, gli utili concorrono alla formazione del reddito solo per il 58,14 per cento del loro ammontare, beneficiando così di un'esclusione del 41,86 per cento.</p> <p>In conclusione, il nuovo regime di esclusione dei dividendi per gli imprenditori individuali trova applicazione con riferimento alle partecipazioni in società di capitali detenute direttamente o indirettamente, anche tramite società controllate, in misura almeno pari al 5 per cento del capitale o con un valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, allineando il trattamento IRPEF a criteri dimensionali analoghi a quelli previsti per il regime IRES.</p> <p><u>Regime fiscale delle plusvalenze e dei dividendi per i soggetti IRES</u></p> <p>Le modifiche intervengono in modo significativo sugli articoli 87 e 89 del TUIR, ridefinendo il regime di esenzione delle plusvalenze (PEX) e dei dividendi ai fini IRES per le società e gli enti commerciali residenti, introducendo requisiti dimensionali minimi basati sulla percentuale di partecipazione o sul valore fiscale dell'investimento.</p> <p>Con riferimento all'art. 87 TUIR, viene riformulato il regime PEX prevedendo, attraverso l'in-</p>

	<p>introduzione del nuovo comma 1.1, che l'esenzione del 95 per cento delle plusvalenze si applichi esclusivamente alle partecipazioni dirette nel capitale non inferiori al 5 per cento oppure aventi un valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.</p> <p>Ai fini del calcolo della soglia del 5 per cento, rilevano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno del medesimo gruppo, inteso come l'insieme di soggetti legati da un rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359, commi 1, n. 1), e 2, del codice civile, tenendo conto degli effetti di demoltiplicazione derivanti dalla catena partecipativa.</p> <p>È inoltre sostituito il comma 3 dell'art. 87, stabilendo che l'esenzione del 95 per cento si estende anche alle plusvalenze realizzate su partecipazioni al capitale o al patrimonio che rispettino le medesime soglie dimensionali, nonché sui titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni e sui contratti di associazione in partecipazione, purché il valore fiscale sia almeno pari a 500.000 euro.</p> <p>Resta fermo che gli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione concorrono integralmente alla formazione del reddito qualora non siano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, TUIR.</p> <p>Le modifiche all'art. 89 TUIR ridefiniscono parallelamente il regime fiscale dei dividendi.</p> <p>In base alla nuova formulazione del comma 2, la regola generale prevede che gli utili distribuiti da società ed enti residenti concorrano integralmente alla formazione del reddito dell'esercizio di percezione.</p> <p>Tuttavia, è introdotta una deroga in virtù della quale gli utili che soddisfano i requisiti dimensionali stabiliti dal nuovo comma 2.1 sono esclusi dalla base imponibile IRES nella misura del 95 per cento.</p> <p>Il medesimo trattamento si applica anche alle remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione che rispettino tali requisiti.</p> <p><u>Modifiche alla disciplina della ritenuta fiscale sui dividendi</u></p> <p>La modifica all'art. 27, comma 3-ter, del D.P.R. n. 600/1973 ridefinisce il regime di ritenuta alla fonte sugli utili corrisposti a soggetti non residenti, prevedendo l'applicazione di una ritenuta dell'1,20 per cento a titolo di imposta in presenza di specifici requisiti soggettivi e oggettivi.</p>
Commi 65-67	<p>Valutazione di talune tipologie di titoli da parte di soggetti che non adottano gli IAS</p> <p>Viene consentito ai soggetti che non adottano gli IAS, negli esercizi 2025 e 2026, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.</p>
<u>Commi 82-101</u>	<p>Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (rottamazione-quinquies)</p> <p><u>Ambito oggettivo della definizione</u></p> <p>La definizione agevolata riguarda i carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati e formali previsti dal DPR 600/1973 e dal DPR 633/1972, nonché dei contributi previdenziali dovuti all'INPS.</p> <p>Restano esclusi dall'ambito applicativo i debiti richiesti a seguito di attività di accertamento.</p> <p><u>Contenuto dell'agevolazione</u></p> <p>L'adesione alla definizione consente l'estinzione dei debiti senza il pagamento di sanzioni, interessi, interessi di mora, somme aggiuntive INPS e aggio di riscossione.</p>

Il debitore è tenuto a versare esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale, oltre alle spese di notifica della cartella di pagamento e alle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive.

Modalità e termini di pagamento

Il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in forma rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, con decorrenza dalla medesima data e conclusione al 31 maggio 2035.

In caso di pagamento rateale sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° agosto 2026.

Non trovano applicazione le ordinarie disposizioni in materia di dilazione dei ruoli di cui all'art. 19 del DPR n. 602/1973.

Procedura di adesione

Per aderire alla definizione il debitore deve presentare apposita dichiarazione, esclusivamente con modalità telematiche, entro il 30 aprile 2026.

Nella dichiarazione sono indicati i carichi che si intendono definire, il numero di rate prescelto ed eventuali giudizi pendenti relativi ai debiti inclusi, con l'impegno a rinunciarvi.

I giudizi sono sospesi e si estinguono con il pagamento della prima o unica rata, con conseguente inefficacia delle sentenze non definitive.

Determinazione delle somme dovute

Ai fini del calcolo dell'importo da versare si tiene conto esclusivamente del capitale e delle spese, considerando gli eventuali pagamenti già effettuati.

Le somme versate in precedenza restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Anche qualora il capitale risulti già integralmente pagato, è comunque necessaria la presentazione della dichiarazione per beneficiare degli effetti della definizione.

Effetti della presentazione della dichiarazione

La presentazione della dichiarazione produce rilevanti effetti protettivi: sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni e l'avvio o la prosecuzione di nuove procedure esecutive.

Non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi o ipoteche e il debitore non è considerato inadempiente ai fini fiscali e contributivi, con effetti positivi anche sul rilascio del DURC.

Comunicazione degli importi e modalità di versamento

Entro il 30 giugno 2026 l'agente della riscossione comunica al debitore l'ammontare complessivo dovuto, il piano di pagamento e le relative scadenze.

Il pagamento può avvenire mediante domiciliazione bancaria, moduli di pagamento precompilati disponibili sul sito istituzionale dell'agente della riscossione o presso i relativi sportelli.

Effetti sulle dilazioni e sulle procedure esecutive

Con il pagamento della prima o unica rata sono revocate le precedenti dilazioni e si determina l'estinzione delle procedure esecutive in corso, salvo il caso in cui sia già intervenuto il primo incanto (vendita all'asta di bene pignorato) con esito positivo.

Decadenza dalla definizione

In caso di mancato o insufficiente pagamento dell'unica rata, di due rate anche non consecutive, o dell'ultima rata, la definizione non produce effetti.

Riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza e i versamenti effettuati restano acquisiti a titolo di acconto, senza estinzione del debito residuo.

Debiti inclusi in procedure concorsuali o di composizione della crisi

Possono essere ricompresi nella definizione anche i debiti oggetto di procedure di sovrain-

	<p>debitamento, di composizione negoziale o di crisi d'impresa, con pagamento secondo le modalità e i tempi stabiliti dai provvedimenti di omologazione, beneficiando della disciplina dei crediti prededucibili.</p> <p><u>Sanzioni del Codice della strada</u></p> <p>Per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada la definizione opera limitatamente agli interessi e all'aggio, restando dovuta la sanzione principale.</p> <p><u>Rapporti con precedenti definizioni agevolate</u></p> <p>È ammessa la definizione dei debiti già inclusi in precedenti rottamazioni o nel saldo e stralcio, anche se decaduti, mentre sono esclusi i carichi per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano regolarmente pagate tutte le rate della rottamazione-quater.</p> <p><u>Effetti contabili per l'agente della riscossione e gli enti creditori</u></p> <p>A seguito del pagamento, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato delle somme residue e trasmette agli enti creditori, entro il 31 dicembre 2036, le informazioni necessarie per l'eliminazione dei crediti dalle rispettive scritture contabili.</p>
Commi 102-110	<p>Definizione agevolata in materia di tributi delle Regioni e degli enti locali</p> <p>Regioni ed enti locali possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano a obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.</p> <p>Tale possibilità è estesa anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.</p> <p>Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle Regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'IRAP, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.</p>
Comma 116	<p>Contrasto alle indebite compensazioni</p> <p>Viene ridotta la soglia prevista per poter accedere alle compensazioni di crediti nelle deleghe di pagamento da parte di contribuenti con importi iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, individuandola in 50.000 euro.</p> <p>Il divieto di compensazione, (con la sola eccezione dei crediti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL) opera in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a 50.000 euro.</p>
Comma 144	<p>Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni</p> <p>E' aumenta l'aliquota dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, dal 18 al 21%.</p>
Commi 153-155	<p>Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2026</p> <p>Viene riconosciuto un esonero parziale dalla quota dei contributi di previdenza sociale a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi, con riferimento ad assunzioni nell'anno 2026, mediante contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato (per profili non dirigenziali) e con riferimento a omologhe trasformazioni, nel medesimo anno 2026, di contratti di lavoro dipendente da tempo determinato a tempo indeterminato.</p> <p>Con D.M. saranno determinate le misure attuative.</p>
Comma 176	<p>Modalità di erogazione della liquidazione anticipata della NASpl</p> <p>Viene modificata la modalità di erogazione della liquidazione anticipata della NASpl (Nuova</p>

	assicurazione sociale per l'impiego) che può essere richiesta dal beneficiario come incentivo, che non avverrà più in un'unica soluzione, ma in 2 rate.
Commi 208 e 209	<p>Modifiche del calcolo dell'ISEE relative alla casa di abitazione e alla scala di equivalenza e valide con riferimento all'applicazione di alcuni istituti e norme in materia di DSU precompilata</p> <p>Vengono apportate 2 modifiche alla disciplina del calcolo dell'ISEE del nucleo familiare.</p> <p>La prima modifica riguarda i termini di inclusione dell'eventuale abitazione di proprietà nel computo del suddetto indicatore della situazione patrimoniale; la modifica consiste nell'elevamento da 52.500 euro a 91.500 euro – nonché a 120.000 euro per i nuclei familiari residenti nei Comuni capoluogo delle aree delle città metropolitane – del limite del valore della suddetta abitazione escluso dal computo suddetto e nell'ulteriore incremento del medesimo limite, nella misura di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo, mentre l'identica misura di ulteriore incremento è prevista, nella normativa finora vigente, per ogni figlio convivente successivo al secondo.</p> <p>La seconda modifica concerne il parametro della scala di equivalenza, per il quale vengono ridefinite nei seguenti termini le specifiche maggiorazioni relative alla presenza di figli nel nucleo familiare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,1 in caso di nucleo con 2 figli; - 0,25 in caso di 3 figli; - 0,40 in caso di 4 figli; e - 0,55 in caso di almeno 5 figli.
Commi 427-436	<p>Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali</p> <p><u>Perimetro soggettivo</u></p> <p>L'agevolazione è destinata ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive situate in Italia. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altre procedure concorsuali, nonché quelle soggette a sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.</p> <p>Per accedere al beneficio è necessario rispettare le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.</p> <p><u>Perimetro oggettivo</u></p> <p>L'agevolazione riguarda investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028 in beni materiali e immateriali strumentali nuovi prodotti nell'UE o nello Spazio Economico Europeo, elencati negli Allegati IV e V della Legge n. 199/2025, interconnessi ai sistemi produttivi o alle reti di fornitura aziendali.</p> <p>Sono inclusi anche beni strumentali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, comprese le soluzioni per lo stoccaggio energetico e specifici impianti fotovoltaici regolamentati dall'art. 12, D.L. n. 181/2023.</p> <p><u>Misura dell'agevolazione</u></p> <p>Il costo di acquisizione dei beni agevolabili, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato: al 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, al 100% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e al 50% per investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.</p> <p><u>Adempimenti</u></p> <p>L'impresa deve trasmettere telematicamente al GSE, tramite modelli standardizzati, le comunicazioni e le certificazioni relative agli investimenti agevolabili.</p>

	<p><u>Fruizione</u></p> <p>Il beneficio può essere cumulato con altre agevolazioni nazionali o europee, a condizione che non vi sia duplicazione del sostegno sui medesimi costi e che la base di calcolo sia al netto di altre sovvenzioni.</p> <p>La maggiorazione non si applica agli investimenti già agevolati.</p> <p><u>Recapture</u></p> <p>Se durante il periodo di fruizione del beneficio il bene agevolato viene ceduto o destinato a strutture estere, la maggiorazione residua rimane applicabile a condizione che il bene originario sia sostituito con un nuovo bene materiale strumentale con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.</p> <p>Se il nuovo investimento ha un costo inferiore, il beneficio continua fino alla concorrenza del costo sostenuto.</p> <p><u>Accesso al beneficio</u></p> <p>Le modalità operative saranno definite con Decreto MIMIT entro 30 giorni dal 1° gennaio 2026.</p> <p><u>Calcolo acconto 2026</u></p> <p>L'acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 deve essere determinato senza considerare l'agevolazione.</p>
Comma 468	<p>Contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle PMI</p> <p>Viene rifinanziata la c.d. Nuova Sabatini nella presente misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 200 milioni di euro per l'anno 2026; e - 450 milioni di euro per l'anno 2027.
Comma 770	<p>Fondo per il rifinanziamento di "Industria 4.0"</p> <p>Nello stato di previsione del MEF è istituito un Fondo da ripartire con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese.</p> <p>Le risorse di cui al primo periodo possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025, all'incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d'imposta di cui all'art. 1, co. 446, L. 207/2024, da usufruire esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. 241/1997, presentando il modello F24 nel corso del 2026.</p>
Commi 962-965	<p>Benefici per imprese energivore</p> <p>Alle imprese rientranti, per l'anno 2025, nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica o nell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale istituiti presso la CSEA è riconosciuto, in relazione agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli Allegati A e B alla Legge n. 232/2016, effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, un credito d'imposta nelle misure di cui all'art. 38, co. 4, 5, 7 e 8, D.L. n. 19/2024.</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. 241/1997.</p> <p>Il credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi ammissibili.</p> <p>Con Decreto MIMIT saranno definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni, nonché le percentuali massime del credito d'imposta erogabile, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.</p>

NUOVO CORRETTIVO IRPEF-IRES

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2025 il D.Lgs. 192/2025 relativo a “Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti”.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi normativi.

IRPEF	
Articolo 1	<p>Familiari a carico</p> <p>A decorrere dal periodo di imposta 2025, è stabilito che per familiari a carico si considerano, ancorché non spetti una detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, nonché le altre persone elencate nell'art. 433, c.c. che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.</p> <p>Inoltre, nel caso in cui siano anche richiamate le condizioni di cui al comma 2 relative al reddito complessivo di tali soggetti, ovvero se si fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si considerano i soggetti di cui sopra che possiedono un reddito complessivo non superiore a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni e 2.840,51 euro per gli altri soggetti.</p>
Articolo 2	<p>Lavoro dipendente</p> <p>Non concorrono alla formazione del reddito le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e le forme sostitutive o esclusive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa.</p>
IRES	
Articolo 4	<p>Trattamento fiscale della correzione degli errori contabili</p> <p>E' previsto che per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti, la correzione di errori contabili, diversi da quelli iscritti in bilancio come rilevanti, assume rilievo se effettuata entro la data di chiusura dell'esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo e, comunque, entro la data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali i suddetti soggetti hanno avuto formale conoscenza.</p> <p>Per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti, la correzione di errori contabili, diversi da quelli iscritti in bilancio come rilevanti, assume rilievo se effettuata entro la data di chiusura dell'esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo e, comunque, entro la data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali i suddetti soggetti hanno avuto formale conoscenza.</p> <p>Quanto sopra opera, in relazione alle suddette correzioni di errori contabili, soltanto se sia il valore della produzione netta relativo al periodo d'imposta in cui è effettuata la correzione sia</p>

	quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali avrebbero dovuto essere correttamente rilevati non è negativo, anche non tenendo conto dei predetti elementi.
Fiscalità internazionale	
Articolo 10	<p>Convenzioni contro le doppie imposizioni</p> <p>È stabilito che, salvo i casi di estinzione dei Trattati contro le doppie imposizioni, se una giurisdizione estera sospende unilateralmente l'applicazione di una o più disposizioni di una Convenzione contro le doppie imposizioni sul reddito e, ove applicabile, sul patrimonio, vigente con l'Italia, l'applicazione delle medesime disposizioni nell'ordinamento italiano è sospesa, a titolo di contromisura, con pari decorrenza e durata.</p> <p>La sospensione è comunicata alla controparte per le vie diplomatiche ed è pubblicato avviso nella Gazzetta Ufficiale.</p> <p>Nel periodo di sospensione, e comunque non oltre il periodo di imposta 2028, la doppia imposizione è eliminata alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 165, TUIR; inoltre, si applicano le ritenute alla fonte previste dall'ordinamento tributario italiano sui redditi corrisposti a soggetti residenti nella giurisdizione con la quale la Convenzione contro le doppie imposizioni è sospesa. Infine, è previsto che non si fa luogo all'applicazione di sanzioni e interessi.</p>
Statuto del contribuente	
Articolo 13 comma 1, lett. a)	<p>Principio del contraddittorio</p> <p>Viene apportata una modifica prevedendo che per consentire il contraddittorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto, assegnando un termine non inferiore complessivamente a 60 giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.</p> <p>L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo.</p> <p>Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di 120 giorni, tale ultimo termine è posticipato al 120° giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.</p>
Articolo 13, comma 1, lett. b)	<p>Esercizio del potere di autotutela obbligatoria</p> <p>In tema di potere di autotutela obbligatoria da parte dell'Amministrazione Finanziaria, disciplinata dall'art. 10-<i>quater</i>, Legge n. 212/2000, viene estesa tale facoltà anche agli atti sanzionatori.</p>
Articolo 13, comma 1, lett. e)	<p>Interpello</p> <p>Viene sostituito il comma 3 dell'art. 11, Legge n. 212/2000, prevedendo che la presentazione delle istanze di interpello, in relazione a fattispecie particolarmente complesse, è sempre subordinata al versamento di un contributo, destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale delle Agenzie fiscali, la cui misura e le cui modalità di corresponsione saranno individuate con un regolamento MEF, ai sensi dell'art. 17, co. 3, Legge n. 400/1988, in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari o di ricavi e della tipologia d'interpello presentata.</p>